

Il giorno 28/05/2026, il SINDACO METROPOLITANO Matteo Lepore, ai sensi dall'art. 33 dello Statuto dell'Ente, ha proceduto all'adozione del seguente atto:

## **ATTO N. 95**

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Fasc. 08.02.06/2/2024

## SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

### SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

**Oggetto:** *COMUNE DI VALSAMOGGIA. PROCEDIMENTO UNICO EX ART. 8 DEL DPR N. 160/2010 PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DI TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA S.R.L. DETERMINAZIONI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA*

### IL SINDACO METROPOLITANO

#### **Decisione:**

- 1) **Formula**, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna, individuata come autorità competente, le determinazioni di competenza previste nell'ambito del procedimento unico ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 finalizzato all'approvazione del progetto di costruzione di un nuovo insediamento produttivo di Toyota Material Handling Italia s.r.l. nel Comune di Valsamoggia, sulla base delle considerazioni e motivazioni contenute nella Relazione istruttoria<sup>1</sup>, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
- 2) **Esprime**, inoltre, nell'ambito del suddetto procedimento urbanistico, la contestuale valutazione di compatibilità ambientale sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), sulla base del contributo istruttorio<sup>2</sup> reso da ARPAE Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana (AAEM) di Bologna, allegato alla suddetta Relazione istruttoria e al presente atto sindacale quale parte integrante e sostanziale;
- 3) **Esprime**, altresì, il parere<sup>3</sup> in materia di vincolo sismico e in ordine alla verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio ai sensi di legge;

---

<sup>1</sup> In atti con PG n. 36155 del 21/05/2026.

<sup>2</sup> In atti con PG n. 34328 del 13/05/2026.

<sup>3</sup> In atti con PG n. 34680 del 14/05/2026.

- 4) **Dà atto** che il presente provvedimento non comporta riflessi contabili diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, secondo quanto indicato in motivazione;
- 5) **Dispone** la trasmissione del presente provvedimento al SUAP associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro per la conclusione del procedimento in esame.

### **Motivazione:**

Il SUAP associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro ha avviato il procedimento unico ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 finalizzato all'approvazione del progetto di costruzione di un nuovo insediamento produttivo di Toyota Material Handling Italia s.r.l. in variante agli strumenti urbanistici vigenti.

La proposta in oggetto prevede la nuova costruzione di un nuovo insediamento produttivo, finalizzato all'ampliamento e alla concentrazione delle sedi operative dell'impresa Toyota Material Handling Italia s.r.l., attualmente dislocate in 4 edifici sul territorio metropolitano, in particolare, nei Comuni di Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena, Anzola dell'Emilia e Valsamoggia.

L'area individuata è ricompresa nell'Hub metropolitano del Martignone di cui all'art. 42 del PTM<sup>4</sup>, localizzato a nord – est del territorio comunale, lungo la SS n. 9 Via Emilia, ed è inquadrata dal PSC vigente quale idonea ad ospitare nuove quote di sviluppo, nel quadro del vigente Accordo Territoriale sottoscritto il 28/06/2012, così come rivisto dagli *Addendum* sottoscritti il 28 luglio 2023<sup>5</sup> e l'1/04/2026<sup>6</sup>. L'area di intervento, in particolare, è classificata quale sub-ambito di nuovo insediamento APS.Mi2, collocandosi nell'area libera ad est dello stabilimento della ditta "Philip Morris" (APS.Me).

L'intervento proposto comporta variante al PSC e RUE vigenti nel Comune di Valsamoggia, individuando un'area di Superficie Territoriale pari a 79.792 mq e prevedendo l'assegnazione di una Superficie Utile pari a 27.664,90 mq e di una Superficie Accessoria pari a 1204,50 mq, oltre alla definizione di un'area destinata a dotazioni territoriali da cedere all'amministrazione comunale.

La proposta in esame è da computarsi ai fini del calcolo della quota massima di consumo di suolo di cui all'art. 6 della L.R. n. 24/2017, non ricadendo nei casi di esclusione elencati al comma 5 del medesimo articolo. Il consumo di suolo conseguente all'attuazione dell'intervento è pari a 7,16 ha, entro i limiti della quota complessiva di consumo di suolo del 2% calcolata sul perimetro del territorio

---

<sup>4</sup> Disciplinato dall'Accordo Territoriale per l'Ambito produttivo sovracomunale del Martignone, sottoscritto il 20 aprile 2026, nonché dall'Accordo Territoriale per gli Ambiti produttivi dell'Associazione intercomunale Area Bazzanese e del Comune di Casalecchio di Reno, sottoscritto il 29/06/2012, così come rivisto dagli *Addendum* sottoscritti il 28 luglio 2023 e l'1/04/2026.

<sup>5</sup> Il cui schema è stato approvato con Delibera di Consiglio metropolitano n. 26 del 26 luglio 2023.

<sup>6</sup> Il cui schema è stato approvato con Delibera di Consiglio metropolitano n. 8 del 25 marzo 2026.

urbanizzato del Comune di Valsamoggia. L'intervento occuperà infatti una superficie complessiva di 7,98 ha di cui 0,82 ha insistono su una porzione di territorio già urbanizzato.

La quota di superficie territoriale consumabile assegnata sarà debitamente rendicontata nella Delibera di Consiglio metropolitano deputata alla ricognizione annuale di cui all' art. 49, comma 10, del PTM.

A seguito delle comunicazioni intercorse tra la Città metropolitana di Bologna e l'Amministrazione precedente quest'ultima ha trasmesso le integrazioni a completamento della documentazione necessaria all'espressione delle determinazioni di competenza.

Il Servizio Pianificazione del territorio ha esaminato la documentazione e ha predisposto la Relazione istruttoria, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale che si richiama, insieme agli allegati, per quanto non espressamente esposto (Allegato n. 1), in cui vengono espresse le determinazioni di competenza.

Si dispone, infine, la trasmissione del presente atto e dei suoi allegati al SUAP associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro.

Ai sensi dell'art. 1 comma 8 della L. n. 56/2014 il Sindaco metropolitano rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto.

Il vigente Statuto<sup>7</sup> della Città metropolitana prevede all'art. 33 comma 2, lett. g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere delegato Marco Panieri.

Il presente provvedimento, avente contenuto tecnico-urbanistico, non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente così come indicato al punto 4) del dispositivo.

Si dà atto altresì che è stato richiesto e acquisito, come previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica secondo competenza (MARIA GRAZIA MURRU - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE).

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 consecutivi.

---

<sup>7</sup> Art. 33 - Il Sindaco metropolitano

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

[omissis]

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

[omissis]

**Allegati:**

- 1) Relazione istruttoria (in atti con P.G. n. 36155 del 21/05/2026) corredata da:
  - Istruttoria ARPAE AAEM (in atti con P.G. n. 34328 del 13/05/2026);
  - Parere sismico (in atti con P.G. n. 34680 del 14/05/2026).

*Bologna, lì 28/05/2026*

**IL SINDACO METROPOLITANO**

*Matteo Lepore*<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).